

STATUTO DELLA SOCIETÀ “G.A.I.A. S.p.A.”

Art. 1

(Natura giuridica)

1.1 E' costituita una società per azioni, a totale partecipazione pubblica, sotto la denominazione “G.A.I.A. S.p.A.”, indicata nel prosieguo come “la Società”.

Art. 2

(Oggetto della Società)

2.1 La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società svolge le seguenti attività: la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; la progettazione e realizzazione e gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento di acque sia civili che industriali; la realizzazione e la gestione degli impianti energetici da fonti alternative, di supporto e relative alle attività del S.I.I.; la realizzazione e gestione di tecnologie, anche informatiche per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; lo smaltimento di rifiuti liquidi autotrasportati di origine domestica e/o industriale presso gli impianti di depurazione, attività e/o servizi di bonifica e riqualificazione ambientale ad essa conferiti dagli Enti proprietari o affidati da altri soggetti pubblici o privati in virtù di specifici atti convenzionali; l'attività di autoriparazione sui mezzi propri; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali, ad esempio, la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe; la fornitura di consulenza, assistenza e servizi a soggetti pubblici e privati nel campo delle analisi di laboratorio; e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, compreso la gestione di ogni e qualsivoglia rete di impianto destinata al servizio pubblico.

2.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere con carattere di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale, operazioni finanziarie commerciali, mobiliari e immobiliari, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali anche a favore di terzi; potrà assumere direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio ed eventualmente anche di settori diversi nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali, il tutto con esclusione delle attività professionali protette e delle attività riservate agli Istituti di Credito e Finanziari di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive disposizioni integrative o modificative.

2.3 Si intendono comprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- a) l'acquisto a titolo oneroso o a titolo gratuito, la permuta, l'assunzione in locazione, anche finanziaria, in comodato o in concessione di beni mobili o immobili, aziende o rami aziendali, ritenuti idonei o utili alla realizzazione delle attività di cui al precedente comma;
- b) l'acquisizione, in qualsiasi forma, di beni e servizi necessari per la realizzazione delle attività previste dal precedente comma;
- c) l'esecuzione, totale o parziale, diretta o indiretta, delle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria delle reti, degli impianti, delle altre opere realizzate.

2.4 Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative, anche di carattere culturale, per garantire il risparmio e il corretto uso delle risorse idriche.

Art. 3

(Sedi della Società)

3.1 La sede legale della Società è in Lucca.

3.2 La Società può aprire e chiudere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici tecnici, amministrativi o di rappresentanza con deliberazione dell'organo amministrativo.

Art. 4

(Durata della Società)

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e la stessa può essere prorogata dall'Assemblea, nel rispetto delle forme di legge o da questa anticipatamente sciolta, con le maggioranze di cui agli art. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 5

(Capitale Sociale)

5.1 Il capitale sociale è stabilito in Euro 16.613.295,20 (sedicimilioniseicentotredicimiladuecentonovantacinque,20), suddiviso in numero 15.672.920 azioni del valore nominale di Euro 1,06 (uno virgola zero sei) cadauna come riportato nella tabella allegata al presente statuto sotto la lettera "A".

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, di aziende o rami di aziende.

5.2 Il Capitale Sociale deve essere detenuto esclusivamente da Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale N°1 "Toscana Nord".

5.3 (eliminato).

5.4 Nel caso di trasferimento di azioni o dei diritti di opzione ad esse relativi, consistenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in vendita, conferimento, permuta, donazione, spetta un diritto di prelazione a favore degli altri Soci della Società, salvo che il trasferimento non avvenga a favore di comuni appartenenti all'ATO non ancora soci, e per la parte di interesse. Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 5.2, il trasferimento di azioni può avvenire esclusivamente nei confronti di Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale N°1 "Toscana Nord".

A questo fine il Socio che intende cedere le proprie azioni e/o i diritti di opzione deve informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di raccomandata con A.R., specificando il numero delle azioni e/o dei diritti offerti, il prezzo richiesto, il nominativo dell'acquirente e le altre condizioni di vendita.

5.5 Il Presidente, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 5.4, sempre a mezzo lettera raccomandata con A.R., informerà gli altri Soci perché possano esercitare entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione.

5.6 In caso di pluralità di Soci che esercitino il diritto di prelazione, le azioni e/o i diritti offerti saranno ripartiti fra gli stessi in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

5.7 Trascorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto 5.5, senza che sia stato comunicato l'esercizio della prelazione, relativamente alla totalità delle azioni e/o dei diritti offerti, il Socio offerente può procedere liberamente al trasferimento di tutte le azioni e/o di tutti i diritti offerti al soggetto indicato, purché ad un prezzo non inferiore ed a condizioni di vendita non diverse da quelle indicate nella comunicazione stessa.

5.8 Ai Soci spetta il diritto di opzione nel caso di aumento del capitale, ad eccezione di quanto previsto al punto 5.3 e, quando applicabile, al punto 5.4; le azioni inoptate nei termini stabiliti dalla delibera di aumento del capitale dovranno essere offerte in prelazione agli altri Soci con le modalità di cui ai precedenti punti.

Art. 6

(Obbligazioni)

6.1 La Società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nei modi prescritti dalla legge. L'Assemblea straordinaria dei Soci con il rispetto delle condizioni prescritte dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile e su proposta del Consiglio di Amministrazione determina le condizioni della emissione e l'ammontare complessivo dei titoli da emettere.

Art. 7

(Organi della Società)

7.1 Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) gli eventuali Amministratori Delegati nei limiti delle loro deleghe;
- e) il Collegio Sindacale.

Art. 7-bis

(Attività a garanzia del controllo analogo dei Soci)

7bis.1 In ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, la Società dovrà consentire ai soci-enti locali destinatari dell'attività principale, di potere effettuare sulla società stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo verrà effettuato attraverso un Organismo di Coordinamento Intercomunale costituito in conformità alla convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

7bis.2 Al fine di consentire l'espletamento del controllo analogo di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione:

A) è tenuto a richiedere il parere dell'Organismo di Coordinamento Intercomunale per l'assunzione delle deliberazioni in ordine alle questioni fondamentali e strategiche della Società di seguito indicate:

- proposta del documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale e per l'assunzione di ogni altro atto di indirizzo della Società;
- determinazioni delle tariffe;
- assunzione di servizi ulteriori rispetto a quelli già svolti alla data di costituzione della Società;
- ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre;

B) predispone ed invia all'ATO competente, secondo le scadenze concordate, in attuazione e nel rispetto delle direttive delle medesime autorità, il piano annuale delle attività e il conseguente budget annuale di previsione della gestione, articolati in voci analitiche per singolo Ente. Tali documenti vengono previamente sottoposti, per acquisire il relativo parere, all'Organismo di Coordinamento Intercomunale;

C) predispone entro il 31 luglio di ogni anno una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio, da sottoporre all'Organismo di Coordinamento Intercomunale, che avrà 15 giorni di tempo dal ricevimento della relazione per presentare osservazioni scritte al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la relazione verrà proposta all'approvazione dell'assemblea dei soci;

D) predispone entro il termine previsto per la redazione del progetto di bilancio e nell'ambito del documento di cui all'art. 2428 del Codice Civile, la relazione sulla gestione consuntiva concernente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale delle attività [di cui alla precedente lettera B)], con la verifica degli investimenti effettuati.

7bis.3 Il consiglio di amministrazione trasmette, per opportuna conoscenza, all'Organismo di Coordinamento Intercomunale un estratto di tutte le deliberazioni del Consiglio stesso.

Art. 8

(L'Assemblea)

8.1 L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché

non intervenuti o dissenzienti.

8.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. Essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, ogniquale volta tale organo lo ritenga opportuno o sia previsto dalla legge. L'Assemblea dei Soci si riunisce altresì, per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario. E' necessario inoltre: (i) che il Presidente dell'Assemblea sia in condizione di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.2bis L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

8.3 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale e delibera in ordine ai loro compensi ed eventuali responsabilità. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per gli adempimenti di cui all'articolo 2364, comma 1, del Codice Civile. Quando particolari esigenze lo richiedano, per gli adempimenti di cui al predetto art. 2364, comma 1, del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro un termine maggiore rispetto a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) l'approvazione dei documenti di cui all'art. 7bis lett. B) e D) del presente Statuto;
- c) la determinazione della struttura dell'Organo amministrativo e la nomina degli Amministratori;
- d) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile ed i loro compensi;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto nel rispetto delle norme sugli affidamenti diretti;
- f) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro gli amministratori;
- g) ogni decisione relativa alla proroga di durata della Società od all'anticipato scioglimento della stessa sempre però nel rispetto del termine previsto al precedente art. 4;
- h) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione.

8.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente. In difetto la presidenza è assegnata al consigliere più anziano; in assenza di consiglieri al componente nominato dall'assemblea. Il Presidente sceglie, se necessario, due scrutatori tra i Soci presenti e nomina un Segretario anche non socio.

8.5 Il Consiglio d'Amministrazione convoca l'Assemblea mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

8.6 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, nonché l'elenco delle materie da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea e potrà altresì contemplare la data per l'eventuale seconda convocazione in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo richiesto in sede di prima convocazione.

8.7 Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto e che abbiano preventivamente depositato le proprie azioni, presso la sede sociale, almeno 2 giorni prima della

data fissata per l'Assemblea.

8.8 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica.

8.9 I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatarî, muniti di semplice delega scritta sulla scheda di ammissione. La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale o ai dipendenti di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

8.10 Ogni azione dà diritto ad un voto. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze di cui agli art. 2368 e 2369 del Codice Civile.

8.11 Per la nomina degli Amministratori si applicano le norme previste dall'art. 9.2.

Art. 9

(Il Consiglio di Amministrazione)

9.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

9.2 Gli Amministratori saranno eletti su designazione dei Soci in proporzione al capitale sociale detenuto.

9.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali o che abbiano maturato precedenti esperienze di amministrazione di società di servizi pubblici.

9.4 Salvo il minor tempo stabilito dall'Assemblea, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

9.5 Nel corso dell'esercizio, venendo a mancare uno o più Amministratori, si provvede a norma di legge.

9.6 Nel caso in cui nel Consiglio di Amministrazione vengano meno per qualunque causa i due terzi dei suoi componenti, verrà meno l'intero Consiglio di Amministrazione, che dovrà pertanto essere rinnovato secondo le norme statutarie.

9.7 Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione sono quelle previste dalle norme del Codice Civile e dalle leggi.

Lo stato di incompatibilità è rilevato dal Consiglio di Amministrazione, il quale lo contesta al consigliere. Quest'ultimo deve provvedere alla rimozione della causa di incompatibilità entro sessanta giorni. La mancata rimozione della causa di incompatibilità nel termine predetto comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

9.8 Agli Amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso per le spese sostenute in ragione del loro ufficio. A favore degli Amministratori potrà essere accantonato un fondo per indennità di fine mandato ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa fiscale o ad altre leggi, in vigore tempo per tempo.

Art. 10

(Il Consiglio di Amministrazione)

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri.

10.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente.

10.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovrà essere inoltrato a ciascun consigliere ed a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere inoltrato almeno 1 (un) giorno prima di tale data. È in ogni caso validamente costituito il Consiglio

di Amministrazione al quale siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

10.4 Il Consiglio d'Amministrazione può riunirsi anche per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza. In caso di riunioni a mezzo sistema di audio-video conferenza o audio conferenza è necessario che il Presidente e il Segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo per provvedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale. E' altresì necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e che sia loro consentito lo scambio, la trasmissione, la ricezione e la visione di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra si dia atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo in cui si troveranno il Presidente ed il Segretario.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e provvede a tutto quanto non sia riservato per legge all'Assemblea.

10.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le relative deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti alla riunione. In caso di parità di voti, sarà preponderante il voto del Presidente.

10.7 Sono comunque di competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:

- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale sulla base degli orientamenti definiti dal documento previsto dalla lett. A) dell'art. 7-bis;
- b) eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- d) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessione di prestiti;
- e) assunzione di mutui;
- f) nomina del Direttore Generale;
- g) gradimento per il trasferimento delle azioni e dei diritti connessi a terzi enti pubblici locali non soci;
- h) eventuale nomina di procuratori legali per determinati atti o categorie di atti, prefissandone i limiti e le competenze;
- i) redazione del bilancio ed allegati di legge;
- l) redazione, presentazione e discussione dei documenti previsti dal presente statuto per consentire ai soci il controllo analogo di cui al precedente art. 7bis.

10.8 In quanto investito di responsabilità di indirizzo e di controllo, il Consiglio di Amministrazione è destinatario di una puntuale e tempestiva informazione da parte dei titolari di deleghe in relazione all'attività svolta nell'esercizio delle deleghe stesse.

10.9 L'Amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Art. 11

(Presidente, Vice Presidenti e Amministratore Delegato)

11.1 Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea.

11.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e ne predispone l'ordine del giorno.

11.3 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri, anche suddividendoli eventualmente per processi e/o per funzioni aziendali, nei limiti di cui all'art. 2381

del c.c. e del presente statuto ad uno o più Amministratori Delegati, determinandone il compenso specifico.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori ad negotia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti; può altresì conferire deleghe di coordinamento operativo a singoli consiglieri sulle materie che riterrà opportune.

Art. 12

(Rappresentanza della Società)

12.1 La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, nell'ambito di procedimenti riguardanti le loro specifiche deleghe.

Art. 13

(Il Collegio Sindacale)

13.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da due Sindaci supplenti. Tutti i componenti del Collegio Sindacale debbono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

13.2 Al Collegio Sindacale spettano i compiti stabiliti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile. Al Collegio Sindacale spettano anche i compiti di controllo contabile previsti dagli art. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

13.3 I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 14

(Esercizio sociale, bilancio e relazione previsionale)

14.1 L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale scade il 31 dicembre 2004.

14.2 Il bilancio della Società deve essere redatto ogni anno in conformità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

14.3 Quando particolari esigenze lo richiedano (esigenze che l'organo amministrativo preventivamente dovrà individuare e accertare) il bilancio potrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria in un termine maggiore a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.4 Gli Amministratori redigono il progetto di bilancio e lo comunicano, unitamente alla relazione degli Amministratori, all'Organismo di Coordinamento Intercomunale e al Collegio Sindacale, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

14.5 Il progetto di bilancio, unitamente alla relazione degli Amministratori e dei Sindaci, deve restare depositato in copia, presso la sede sociale, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea che deve discuterlo e finché sia approvato.

14.6 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5 % (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

14.7 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla Società e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

14.8 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescriveranno a favore della Società.

Art. 15

(Scioglimento della Società)

15.1 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 16
(*Collegio arbitrale*)

16.1 Tutte le controversie che insorgessero tra i soci, o tra i soci e la Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute al giudizio di tre arbitri nominati uno ciascuno dai Presidenti delle Camere Arbitrali istituite presso le C.C.I.A.A. di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia.

16.2 La sede arbitrale sarà stabilita dagli arbitri stessi e comunicata alle parti contendenti.


16.3 Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto con le procedure di cui al Codice di Procedura Civile italiano.

Art. 17
(*Rinvio alle norme di legge*)

17.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Allegato “A” quote di partecipazione dei Comuni dell’ATO 1.

Segue allegato A “elenco soci”



Elenco Comuni soci	Capitale sociale al termine della sottoscrizione 24.08.2010	TOTALE AZIONI AL 24.08.2010	Nuova percentuale di partecipazione
AULLA	15.247,04	14.384,00	0,092
BAGNI DI LUCCA	33.611,54	31.709,00	0,202
BAGNONE	110.180,64	103.944,00	0,663
CAMAIORE	1.794.909,66	1.693.311,00	10,804
CAREGGINE	2.866,24	2.704,00	0,017
CARRARA	3.359.301,12	3.169.152,00	20,221
CASOLA LUNIGIANA	6.557,16	6.186,00	0,039
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	304.678,98	287.433,00	1,834
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	6.284,74	5.929,00	0,038
COMANO	5.562,88	5.248,00	0,033
COREGLIA ANTELMINELLI	22.568,46	21.291,00	0,136
FABBRICHE DI VALLICO	2.724,20	2.570,00	0,016
FILATTIERA	12.163,50	11.475,00	0,073
FIVIZZANO	50.339,40	47.490,00	0,303
FORTE DEI MARMI	771.687,42	728.007,00	4,645
FOSCIANDORA	2.855,64	2.694,00	0,017
FOSDINOVO	17.755,00	16.750,00	0,107
GALLICANO	19.695,86	18.581,00	0,119
GIUNCUGNANO	3.460,90	3.265,00	0,021
LICCIANA NARDI	236.372,58	222.993,00	1,423
MASSA	3.131.396,88	2.954.148,00	18,849
MASSAROSA	891.525,72	841.062,00	5,366
MINUCCIANO	14.199,76	13.396,00	0,085
MOLAZZANA	5.638,14	5.319,00	0,034
MONTIGNOSO	459.627,66	433.611,00	2,767
MULAZZO	158.449,86	149.481,00	0,954
PESCAGLIA	15.192,98	14.333,00	0,091
PIAZZA AL SERCHIO	12.179,40	11.490,00	0,073
PIETRASANTA	1.454.630,58	1.372.293,00	8,756
PIEVE FOSCIANA	11.148,02	10.517,00	0,067
PITEGLIO	11.637,74	10.979,00	0,070
PODENZANA	2.690,28	2.538,00	0,016
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	6.900,60	6.510,00	0,042
SERAVEZZA	56.814,94	53.599,00	0,342
STAZZEMA	13.298,76	12.546,00	0,080
TRESANA	7.900,18	7.453,00	0,048
VERGEMOLI	2.669,08	2.518,00	0,016
VIAREGGIO	3.549.172,56	3.348.276,00	21,363
VILLA COLLEMANDINA	5.583,02	5.267,00	0,034
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	23.816,08	22.468,00	0,143
TOTALE	16.613.295,20	15.672.920,00	100,000